



Prefettura U. I. G. di Napoli
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Campania

PREMESSO che ai sensi dell'art.7, comma 31 ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, è stata disposta la soppressione dell'Agenda Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 31 luglio 2010, recante l'istituzione di una Unità di Missione che sul territorio si raccordi con i Prefetti dei capoluoghi di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni regionali dell'Agenda richiamata, avvalendosi dei relativi uffici e personale;

VISTO che con decreto interministeriale del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 maggio 2012, pubblicato in G. U. n. 290 in data 13 dicembre 2012, in ossequio ai dettami di cui all'art. 7 comma 31 quater del d. l. n. 78/2010, all'art. 1, si è stabilito che le funzioni della soppressa Agenda a norma dell'art. 7 comma 31 ter del d. l. n. 78/2010, trasferite al Ministero dell'Interno continuano ad essere esercitate dall'Unità di Missione di cui al D. M. del 31 luglio 2010, in attesa della costituzione presso il Dipartimento degli Affari interni e territoriali di un ufficio Dirigenziale generale e che le Sezioni Regionali dell'Albo sono gestite dalle Prefetture capoluogo di Regione;

VISTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.78 dell'11.06.2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 09.08.2019, all'art. 3, comma 2, lettera a), si è disposto che la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali e il supporto al Consiglio Direttivo del predetto Albo Nazionale vengano assicurati all'interno del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali della Direzione Centrale per le Autonomie;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 23 luglio 2020;

RICHIAMATA la circolare n. 20 del 30.05.2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento Politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, con la quale si è disposto che le strutture territoriali dell'ex Agenda vengono poste, sotto il profilo funzionale organizzativo e gestionale, alle dirette dipendenze dell'ufficio del Vice Prefetto Vicario delle Prefetture competenti;

RILEVATO che la sede di segreteria del Comune di San Felice a Cancellò (CE), appartenente alla classe II, è vacante;

CONSIDERATO che il Sindaco ha proceduto all'avvio della procedura di nomina del nuovo segretario comunale;

RILEVATO che mediante avviso n. 4 del 15.01.2021 con scadenza il 25.01.2021 è stata data adeguata pubblicità alla procedura in esame;

LETTO il decreto del Sindaco del Comune di San Felice a Cancellò prot. n.704 del 10.02.2021, assunto in data 11.02.2020 al protocollo n. 45547, con il quale è stato individuato, quale titolare della segreteria, il dott. Giuseppe Principe, segretario comunale iscritto alla fascia B* dell'Albo, allo stato, titolare della sede di segreteria del Comune di Casamicciola Terme (NA), classe II;

VISTO l'Albo Sezione Regionale Campania;



Prefettura U. T. G. di Napoli
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Servizio Regionale Campania

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dall'Ufficio, come da attestazione dell'11.02.2021, protocollo n. 46755 del 12.02.2021 da cui risulta:

- la regolarità del procedimento di nomina;
- che il segretario comunale, dott. Giuseppe Principe, iscritto alla fascia professionale B*, può essere assegnato presso la segreteria del Comune di San Felice a Canello, classe II ;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 3, del D.lgs. 267/2000;

VISTA sul punto, la circolare prot. n.3636 del 09.06.2014 del Ministero Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali - "caducazione ex lege" della deliberazione n.275/2001 del soppresso Consiglio di Amministrazione Nazionale in tema di trattamento economico dei segretari comunali, reperibile sul sito istituzionale;

RAVVISATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti per l'assegnazione presso la sede di segreteria di San Felice a Canello;

RICHIAMATE le deliberazioni n.150/1999 e n.118/2004 del soppresso C.d.A. dell'Agenzia Nazionale;

RICHIAMATO il combinato disposto degli artt.31 e 35 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali, stipulato in data 16.05.2001, e l'art.12 del D.P.R. n.465/97;

LETTI gli artt.99 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 e 15 del D.P.R. n.465 del 04.12.1997;

RITENUTO per quanto precede, dunque, di assegnare alla titolarità del Comune di San Felice a Canello il dott. Giuseppe Principe, in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni;

VISTO il decreto prefettizio prot. n.93710 dell'11.05.2017;

DISPONE

per i motivi che precedono l'assegnazione, quale titolare della segreteria di San Felice a Canello, sede di classe II, del segretario comunale, dott. Giuseppe Principe, nato a Napoli il 12.06.1961, in possesso dei requisiti per la nomina.

Il Sindaco del Comune di San Felice a Canello provvederà alla nomina del segretario assegnato, fissando la data di assunzione in servizio ed attribuendogli lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni, nonché a trasmettere allo scrivente ufficio il decreto di nomina e la successiva comunicazione di assunzione in servizio dell'interessato.

La titolarità pregressa presso la sede di segreteria di Casamicciola Terme cesserà con l'assunzione in servizio del dott. Giuseppe Principe presso la segreteria del Comune di San Felice a Canello.

Gli uffici provvederanno alle comunicazioni di rito.

CF

p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO
(Gullotti)

Via Amerigo Vespucci 172 - 80142 Napoli

Tel 081/7943337 - 815 - 830 - Fax 081/7943338 <http://www.utgnapoli.it/segr/homepage.php>

pec: segretariocomunale.prefna@pec.interno.it